



**PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TERZO RESPONSABILE E DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI MANTOVA
PERIODO 15 MESI DAL 16.04.2021 AL 15.07.2022
PROCEDURA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA
SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA**

Codice Identificativo Gara (C.I.G): 8606268506

RUP: Dott. Nicola Rebecchi

DISCIPLINARE DI GARA

1.	PREMESSE E DISCIPLINA DI GARA.....	
1.1	Disciplina	
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	
2.1	Documenti di gara	
2.2	Richiesta di eventuali chiarimenti.....	
2.3	Comunicazioni.....	
3.	OGGETTO DELL'APPALTO IMPORTO.....	
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	
4.1	Durata.....	
5.	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	
6.	REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	
7.1	Requisiti di idoneità.....	
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	
8.	AVVALIMENTO.....	
9.	SUBAPPALTO.....	
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	
11.	SOPRALLUOGO.....	
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	
13.	TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	
13.1	Termini	
13.2	Modalità di predisposizione offerta telematica.....	
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	
15.	CONTENUTO DELLA "BUSTA ELETTRONICA A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	
15.1	Domanda di partecipazione.....	
15.2	Documento di gara unico europeo.....	
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	
15.3.1	Dichiarazioni integrative.....	
15.3.2	Documentazione a corredo.....	
15.3.3	Documentazioni e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	
15.3.4	Modalità di presentazione per i soggetti associati.....	
16.	CONTENUTO DELLA "BUSTA ELETTRONICA B" – OFFERTA TECNICA.....	
17.	CONTENUTO DELLA "BUSTA ELETTRONICA C" – OFFERTA ECONOMICA.....	
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	
18.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	

- 18.4 Metodo per i calcolo dei punteggi.....
- 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....
- 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....
- 21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....
- 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....
- 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....
- 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....
- 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....

1. PREMESSE E DISCIPLINA DI GARA

Con determina a contrarre n 229 del 29.01.2021, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di terzo responsabile e di gestione e manutenzione degli impianti termici negli edifici del comune di Mantova periodo 2021-2022

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt.36 comma 9, 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 indetta dal Comune di Mantova, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, della procedura in oggetto svolta in modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma Sintel messa a disposizione da Aria spa Regione Lombardia.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è presso il Comune di Mantova

Codice Nuts: ITC4B

Cig 8606268506

Il Responsabile del procedimento, ai sensi art. 31 del Codice è il dott. Nicola Rebecchi.

1.1 Disciplina

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati:

- a) dalla direttiva 2014/24/UE;
- b) dal D. Lgs. 50/2016 e smi;
- c) D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020
- d) dalla L. R. 33/2007;
- e) deliberazione Anac n. 1228 del 22.12.2017 (Bando tipo n. 1/2017), per quanto compatibile con procedura telematica;
- f) dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24 in quanto applicabili alla presente gara;
- g) dalle norme contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare nonché in tutta la documentazione di gara;
- h) dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel capitolato prestazionale allegato al presente disciplinare;
- i) per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del codice civile.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo del capitolato speciale /contrattuale- e del suo allegato;
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara;
4. Patto di integrità approvato con D.G.C. n. 110 del 14/05/2014;
5. All. A - istanza partecipazione
6. All. B - Dichiarazione Sostitutiva
7. All. C - DGUE editabile
8. All. D - Modello Offerta economica
9. DUVRI

La documentazione di gara e i relativi documenti complementari è resa reperibile sul sito ufficiale del Comune di Mantova all'indirizzo internet www.comune.mantova.gov.it ovvero sul sito di Arca www.sintel.regione.lombardia.it.

2.2 Richiesta di eventuali chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti in merito alla procedura, dovranno essere presentate e trasmesse alla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della funzionalità "Comunicazioni della procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio della procedura".

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti fino al quarto giorno lavorativo antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel, nella funzionalità "documentazione di gara", nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, ovvero all'indirizzo internet <http://www.comune.mantova.gov.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO.

L'affidamento è costituito da un unico lotto poiché si ritiene opportuna una gestione unitaria del servizio.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi gestione energia	71314200-4	P	202.500,00
3	Oneri sicurezza ex DUVRI			3.500,00
	Totale			Euro 206.000,00

L'importo di cui sopra è da intendersi al netto di iva.

Si precisa che gli oneri per la sicurezza di cui sopra non comprendono i costi di sicurezza dei lavoratori d'impresa (invece ricompresi nel prezzo offerto) che ciascun concorrente calcolerà in base a valutazioni proprie e comunque indicherà specificamente, ai sensi art. 95 c.10 del Nuovo Codice dei Contratti, nella propria offerta economica.

I servizi in appalto sono finanziati con fondi di bilancio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in Euro. 63.000,00 Iva esclusa.

A base di gara sono posti gli aggi percentuali per il servizio A e il costo per pratica per il servizio B, come meglio dettagliato al successivo art. 18 del presente disciplinare.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI

4.1 Durata

La durata dell'affidamento : 15 mesi dal 16.04.2021 al 15.07.2022.

E' prevista consegna servizio sotto riserva in via d'urgenza ai sensi art. 8 comma 1 let. a) del D.L.76/2020 convertito con Legge 120/2020.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi **mediante AVCPass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.3 Requisiti di idoneità professionale

- possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettera o) del D.P.R. 412/93;
- abilitazione ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37 del 2008 per le attività di cui all'art. 1 lett. a), c), d), e),
- avere almeno 1 (uno) operatori tecnici qualificati per la conduzione degli impianti termici civili ad acqua con potenza termica superiore a 0,232 MW; il requisito è comprovato dal possesso del "patentino di abilitazione di secondo grado" in conformità all'art. 287 del D.lgs. 152/06;
- possesso, da parte del soggetto che eserciterà il ruolo di Terzo Responsabile, della certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001, in corso di validità e rilasciato da organismo accreditato, per attività di gestione e manutenzione di impianti termici.
- possesso, da parte del soggetto che eserciterà il ruolo di terzo Responsabile, della certificazione F-gas per svolgere attività di controllo e gestione di apparecchiature contenenti gas fluorurati come da DPR n.43/2012 e s.m.i e successivi aggiornamenti.

Tecnico- professionale

- L'aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico relativo ai servizi nel settore oggetto della gara per un importo superiore all'importo posto a base di gara ovvero possesso attestazione SOA ottenuta nella categoria generale OG11.
- Il possesso o l'impegno ad avere prima della stipula del contratto una sede entro 30 km. dal comune di Mantova

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

A comprova è richiesta la presentazione della certificazione.

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett.a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto come segue:

In caso di raggruppamento orizzontale, il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalla mandante

La mandataria in misura maggioritaria.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

NOTA BENE. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, e tecnico-professionale avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile da ANAC, fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPASS; In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste dalla stazione appaltante. In particolare si rimanda alle disposizioni nel merito previste dall'art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi all'apposito link sul Portale ANAC.(<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServizioOnline/Avcpass> Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute. Il concorrente dovrà pertanto registrarsi e dotarsi di apposito PassOE ovvero del documento, rilasciato dal sistema Telematico dell'ANAC che attesta che il concorrente (operatore economico) può essere verificato tramite AVCPASS.

Il PASSOE, rilasciato dal sistema, dovrà essere inserito nella Busta elettronica A – Documentazione Amministrativa di cui al successivo art. 10.

E' consentito, oltre che consigliabile inserire tra la documentazione amministrativa, i documenti a comprova dei requisiti di ordine speciale dichiarati.

In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, anche con riferimento agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessate dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la cd. Dissociazione.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 c. 4 D. Lgs 50/2016 l'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ovvero di presentazione delle offerte.

NOTA BENE

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con riferimento al Comune di Mantova.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria,

assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente l'intenzione di subappaltare a terzi.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta ai sensi art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020;

11..SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è previsto

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.1197 del 18.12.2019, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), importi riferiti per l'anno 2020, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

N.B. Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. Alla presentazione dell'offerta i concorrenti sono tenuti a dimostrare di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.

Il versamento del contributo dovuto va effettuato seguendo le nuove disposizioni impartite da Anac, come da comunicati del 7/11/2019 e successivi e precisamente:

Il contribuente **operatore economico** che intende partecipare a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, deve generare avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.AC."

- "**Pagamento on line**" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "**Pagamento mediante avviso**" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE."

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005

13. TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

13.1 Termini

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e composta da:

- **“Busta telematica di offerta”** (formata dalle Buste telematiche A, e B, il cui contenuto è descritto rispettivamente ai successivi articoli 15-16- che dovrà essere inserita nella piattaforma Sintel e inviata attraverso il Sistema entro il termine perentorio delle ore **12:00 del giorno 26.02.2021** pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Ai concorrenti si raccomanda di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte per la sottomissione delle offerte, al fine di non incorrere nel rischio di mancato invio della documentazione entro i termini di gara.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente avviso, pena l'esclusione dalla procedura.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'offerta presentata entro il termine perentorio sopra indicato è vincolante per il concorrente per un periodo di tempo pari a 180 giorni (sei mesi) a partire dalla stessa data di presentazione.

13.2 modalità di predisposizione offerta telematica

Procedura generica di inserimento

La partecipazione alla procedura si articola nell'inserimento dell'offerta secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma Sintel. Il Sistema e il relativo Manuale d'uso forniscono le istruzioni necessarie per la corretta redazione e tempestiva presentazione dell'offerta.

Il concorrente, debitamente abilitato al Sistema, accede attraverso le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura sul Sito, all'URL www.ariaspa.it. Il Sistema guida alla preparazione dell'offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla (attraverso l'upload) sul Sistema, in vista dell'invio che dovrà avvenire entro e non oltre il termine indicato.

Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell'art.52, art. 58 e art. 83 c.9 del D. Lgs. 50/2016, verranno escluse.

La predisposizione dell'offerta elettronica attraverso il Sistema Sintel avviene generalmente attraverso le seguenti fasi:

- 1) **compilazione** del documento (formato ".doc") messo a disposizione dalla stazione appaltante, o **creazione** del documento richiesto e/o compilazione degli appositi campi presenti sul Sistema,
- 2) **generazione** di un documento in formato **".pdf"** che riporta informazioni e dati di cui al precedente punto 1);
- 3) **scaricamento** ("download") del documento in formato ".pdf" sul terminale del concorrente;
- 4) **sottoscrizione con firma digitale** del documento;
- 5) **caricamento** ("upload") del documento in formato ".pdf", firmato digitalmente, sul Sistema;
- 6) **invio dell'offerta**, che avverrà solo al termine della predisposizione di tutta la documentazione che compone l'offerta telematica.

Ciascun documento, debitamente compilato e firmato digitalmente, deve quindi essere caricato nella piattaforma Sintel attraverso l'apposita procedura di "upload" seguendo le apposite istruzioni.

Il caricamento della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante.

L'invio dell'offerta avviene soltanto al termine, successivamente alla procedura di redazione, predisposizione e caricamento sul Sistema della documentazione, e previa verifica (suggerita) di aver completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema (NB: in ogni caso il Sistema dà avviso del corretto invio dell'offerta).

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo. Perfezionata la redazione dell'offerta, il concorrente potrà procedere all'invio della stessa attraverso il Sistema.

Per una spiegazione dettagliata delle varie fasi e operazioni si rinvia a quanto previsto dal Manuale Utente.

Inserimento "Busta elettronica di offerta"

La busta telematica, o elettronica, di offerta" è composta da:

Busta elettronica "A" , contenente la documentazione amministrativa

Busta elettronica "B", contenente l'offerta economica

Ogni singolo documento contenuto nelle tre buste (i documenti sono elencati ai successivi articoli dovrà essere inserito nella piattaforma Sintel seguendo le diverse fasi previste dal Sistema. Al termine, la stessa piattaforma Sintel creerà automaticamente **un documento informatico**, formato "pdf", che a sua volta dovrà essere debitamente **sottoscritto digitalmente e inviato** attraverso il Sistema entro il termine previsto all'art. 9, pena la nullità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

L'offerta sarà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto autorizzato mediante procura speciale che conferisca l'autorizzazione a contrattare per conto dell'impresa di appartenenza (da produrre contestualmente).

Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l'invio dell'offerta, compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente disciplinare, nonché dalla normativa vigente, il concorrente provvede all'invio dell'offerta attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema.

Al riguardo si precisa che:

- la presentazione della documentazione di gara tramite il sistema è compiuta quando il concorrente avrà inviato l'offerta tramite la funzione "invia offerta";
- il recepimento dell'offerta da parte del sistema lascia tuttavia impregiudicata la valutazione della regolarità e completezza sia della documentazione amministrativa che dell'offerta economica, valutazione che è infatti riservata alla stazione appaltante ai sensi del presente disciplinare.

Il sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l'inalterabilità della stessa.

Il partecipante prende atto ed accetta che la trasmissione dell'offerta avvenga attraverso dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della trasmissione dell'offerta. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del concorrente, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la stazione appaltante e Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Lombardia Informatica e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.

Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.

Avvertenze

Nel caso di malfunzionamento della rete informatica dell'impresa partecipante, compreso qualsiasi problema di connessione non imputabile ai sistemi informativi di questa Amministrazione, l'espletamento della gara avverrà comunque nei termini stabiliti.

Dopo la scadenza del termine di presentazione (di cui al precedente art. 9), le offerte inviate non possono essere né ritirate né sostituite; esse rimangono valide per tutto il periodo necessario alla loro valutazione; non è consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.

Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano Comune di Mantova e Aria spa da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

I documenti non in regola con la legge sul bollo, saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, ma verranno assoggettati, con spese a carico della ditta concorrente, alla regolarizzazione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara e nel presente disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire

requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA " BUSTA ELETTRONICA A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per l'inserimento della documentazione amministrativa "busta elettronica A", il concorrente, debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie "chiavi" al sito internet <http://www.ariaspa.it> nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura.

Nell'apposito campo "**requisiti amministrativi**" il concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in **un unico file** (formato ".zip", ovvero ".rar", ovvero ".7z", ovvero equivalenti software di compressione dati) contenente i documenti di seguito elencati :

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, **in bollo da Euro 16,00** è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "A", **firmata digitalmente** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto, di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) scansione firmata digitalmente della copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) scansione firmata digitalmente della copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Per la compilazione del DGUE , si allega file editabile tratto dal sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti .

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto, già predisposte dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Per facilitare la compilazione si precisa:

- nella sezione A: informazioni sull'operatore economico:

- vanno inseriti i dati identificativi dell'operatore economico;
- va specificato se l'operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;
- non importa rispondere alle domande sull'appalto riservato e sull'iscrizione in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti poiché non pertinenti all'appalto;
- alla domanda "Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)" vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione tenendo presente che l'operatore economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura plurisoggettiva.

Deve essere compilata in caso di :

- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie

- a) si deve indicare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all'art. 45 c.2 lett d), e) f) e g) del Codice (mandataria, mandante...)
- b) si devono indicare gli altri operatori con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono presentare tutta la documentazione prevista da presente disciplinare di gara.

Inoltre l'operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento deve allegare:

- DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dall'impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI,
- elenco dei soggetti di cui all'art. 80 , comma 3 del Codice, dell'impresa partecipante in raggruppamento

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane di consorzi stabili

Si deve dichiarare che l'operatore economico partecipa alla procedura d'appalto insieme ad altri

-si deve indicare la/le consorziata/te indicata/e per l'esecuzione del servizio,

Inoltre il consorzio, per ciascuna impresa consorziata dovrà allegare

- DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dall'impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI,
- elenco dei soggetti di cui all'art. 80 , comma 3 del Codice, dell'impresa partecipante in raggruppamento;

- la domanda sul lotto a cui si partecipa non è pertinente all'appalto quindi non si deve rispondere.

- nella sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico:

- Occorre inserire i dati di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, meglio precisati nel prosieguo del presente articolo.

I dati degli eventuali altri soggetti ulteriori al legale rappresentante che firma il DGUE possono essere indicati duplicando la sezione B della parte II con la funzione presente sul sito.

Si tenga presente quanto più avanti indicato circa il fatto che colui che sottoscrive il DGUE rende le dichiarazioni inerenti i motivi di esclusione anche per tutti i soggetti che rivestono o hanno rivestito cariche rilevanti al fine della sussistenza di tali motivi di esclusione, salvo che essi presentino personalmente le corrispondenti dichiarazioni.

- nella sezione C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti:

- il DGUE elettronico, in caso di risposta affermativa, presenta il campo "Consortium Name" che non importa compilare;
- va risposto "sì" se i requisiti richiesti per la partecipazione, nella forma prescelta, non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se lo stesso utilizza l'avvalimento, anche limitatamente all'ipotesi connessa alla presenza di procedure concorsuali;

Coloro che presentano il DGUE, ma non sono concorrenti bensì consorziati esecutori, ausiliari oppure subappaltatori non devono rispondere alla domanda;

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Nella sezione D

Tale sezione deve essere compilata nel caso in cui l'offerente intenda affidare determinate attività in SUBAPPALTO. Il concorrente pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull'importo complessivi del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 de presente disciplinare (Sez. A-B-C-D) e più precisamente :

– nella sezione A: Motivi legati a condanne penali:

- la dichiarazione inerente la Partecipazione a un'organizzazione criminale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) del Codice;
- la dichiarazione inerente la Corruzione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente la Frode si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) del Codice;
- la dichiarazione inerente i Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. d) del Codice;
- la dichiarazione inerente il Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. e) del Codice;
- la dichiarazione inerente il Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. f) del Codice;

- nella sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali:

la dichiarazione inerente il Pagamento di imposte si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice;

- la dichiarazione inerente il Pagamento di contributi previdenziali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice;

- nella sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto sociale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;
- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. a) del Codice;
- la dichiarazione inerente il fallimento si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente l'insolvenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente il concordato preventivo con i creditori si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente la situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente l'amministrazione controllata si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente la cessazione di attività si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b) del Codice;
- la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. m) del Codice;
- la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice;
- la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. d) del Codice;
- la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. e) del Codice ed al motivo di esclusione di cui all'art. 24 comma 7 del del Codice;
- la dichiarazione si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice;
- la dichiarazione inerente le false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), lett. f-bis) e lett f-ter) del Codice;

- nella sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:

- la dichiarazione sull'applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del Codice);
- le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (Art. 80, comma 1 lett. b -bis) del Codice);
- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 del Codice);
- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5 lett. f) del Codice);
- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del Codice);
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, comma 5 lett. h) del Codice);
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. i) del Codice);
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del Codice);
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 senza essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze

(art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) oppure senza aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Nell'allegato denominato Allegato B dichiarazione sostitutiva sono state riportate le dichiarazioni specifiche di cui sopra.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare (iscrizione CCIAA etc. iscrizione albo);
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punt 7.3 lettera a) del presente disciplinare;

Le imprese ausiliarie devono rispondere "sì" alla domanda della sezione "α" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che essi stessi sono tenuti a possedere in funzione del loro ruolo.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Qualora la procedura on line per la redazione del DGUE non consenta di aggiungere delle dichiarazioni necessarie (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente) il concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere e allegarle al DGUE come parte integrante.

Come precisato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, il possesso dei requisiti dell'operatore economico deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante l'utilizzo del modello DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 del Codice che vanno indicati nel DGUE o per i quali va indicata nel modello 3 la banca dati o il pubblico registro ove ricavarne i dati identificativi.

A tal fine si precisa che:

le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai soggetti individuati dall'art. 80 comma 3 del codice e precisamente:

- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice.
- Nel caso in cui si tratti di altro tipo di società o consorzio, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.
- Ai soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando.

Facendo riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

- 1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale";
- 2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza";
- 3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409- sexiesdecies, co. 1, c.c.).

Per quanto riguarda i soggetti che rivestono cariche connesse al sistema di amministrazione del concorrente, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono pertanto essere riferite:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico. Inoltre, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite:
 - ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come, ad esempio i procuratori con poteri ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti) di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 e 2, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione. Si ricorda che:

- si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che, in tale periodo, abbiano rivestito le cariche rilevanti ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;
- ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione, si considera come data di pubblicazione su Guri del Bando di gara;
- circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del Codice devono essere riferite all'operatore economico e, laddove facciano riferimento a situazioni personali, a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, precedentemente individuati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 e 2 del Codice.

Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, ad un periodo temporale di 5 anni per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del Codice e di 3 anni, decorrenti dalla data del loro accertamento definitivo, per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 e 5 del Codice e si terrà conto del nesso fra la situazione personale rilevata e l'attività dell'operatore economico.

Il DGUE deve pertanto essere firmato, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE e al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 mediante compilazione modello allegato " B", con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater) f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito indicato anche come Codice)
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità, di cui ALLA D.G.C. n. 110 del 14/05/2014 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. **sopralluogo obbligatorio (eventuale)**: dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, che a norma del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 0 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

13. **PASSOE firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente**, di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
14. **Imposta di bollo** cui sono soggette, ai sensi di legge, l'istanza di partecipazione e l'offerta economica:
 Ai fini dell'assolvimento della marca da bollo, l'operatore deve applicare n. 2 marche da bollo da euro 16,00 cad. (oppportunamente annullate) su un foglio che contenga il nome della procedura, il Cig, nonché i riferimenti dell'operatore stesso. Copia scansionata del foglio deve essere allegato.

In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale, in tal caso dovrà allegare la ricevuta di pagamento del bollo che costituisce la marca da bollo virtuale.

Ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative.

15. **Patto di integrità** approvato con D.G.C. n. 110 del 14/05/2014, firmato digitalmente;

16. **Capitolato** firmato per accettazione

17. **Ricevuta** versamento anac di cui al precedente punto 12;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

15.3.4 modalità di presentazione per soggetti associati

In ordine alla presentazione della **documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica** si precisa quanto segue:

- a) per quanto riguarda la **dichiarazione sostitutiva (mod. B) - DGUE- Modello dichiarazione (all. C)** la produzione deve avvenire da parte di ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento, ma la presentazione (cioè l'inserimento nella piattaforma) sarà effettuata unicamente dall'impresa capogruppo/mandataria);
- b) per quanto riguarda **istanza di partecipazione (mod. A) //l'offerta tecnica - economica**, la produzione avviene in un unico esemplare che deve essere sottoscritto digitalmente da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento (in caso di RTI o Consorzi costituenti) o dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo/mandataria del raggruppamento (in caso di RTI o Consorzio costituito) la presentazione, cioè l'inserimento nel sistema, deve avvenire da parte dell'impresa mandataria;
- c) per quanto riguarda la **cauzione**, la presentazione (cioè l'inserimento nel sistema) deve avvenire da parte dell'impresa mandataria con le indicazioni richieste al precedente art. 15;
- d) per quanto riguarda le **certificazioni legittimanti le riduzioni dell'importo della cauzione**, devono essere prodotte da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio. La/le certificazioni vanno prodotte in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo e firmato digitalmente) e inserite da parte dell'impresa capo/gruppo mandataria, nello spazio appositamente creato dal sistema, per la documentazione amministrativa;

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA ELETTRONICA B" – OFFERTA ECONOMICA

Ai fini dell'espletazione in modalità telematica nell'apposito campo presente in piattaforma Sintel, nella sezione "Offerta economica", i concorrenti dovranno inserire il ribasso medio ponderato risultante dalla compilazione del modello "Scheda offerta economica" (All.D).

Il valore contrattuale sarà determinato dalla somma dei valori posti a base di gara al netto dei relativi sconti offerti dall'aggiudicatario

Per completare l'inserimento dell'offerta economica i concorrenti dovranno inserire nel campo "Dettaglio prezzi unitari offerti"

1-la "**Scheda offerta economica**" di cui sopra), in bollo da Euro 16,00, debitamente compilata e firmata digitalmente e contenente:

- a) il ribasso percentuale unico da applicarsi agli importi posti a base di gara per i servizi di cui alle lettere A,C e D indicate all'art. 1.4 del capitolato speciale, la cui incidenza sul valore totale dell'appalto è pari al 47.75% ;
- b) il ribasso percentuale da applicarsi sull'importo posto a base di gara per i servizi di cui alla lettera B, indicata all'art. 14 del Capitolato speciale, la cui incidenza sul valore totale dell'appalto è pari al 52,25%.
- c) Il ribasso medio ponderato così calcolato :

(ribasso da applicarsi alle voci lettere A-C e D X 47,75 + ribasso da applicarsi alla voce C x 52,25)

ribasso medio ponderato = -----

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, senza procedere ad arrotondamento.

d)-la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

e)- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

f) l'impegno a mantenere valida l'offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di scadenza presentazione offerte.

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva, o espresse in modo indeterminato, o riferite a offerta di altro appalto.

Oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; non sarà consentita inoltre, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

L'offerta economica dovrà indicare solo due cifre decimali. In caso contrario la Commissione terrà conto solo delle prime due cifre decimali. In caso di discordanza tra l'indicazione espressa in lettere e l'indicazione espressa in cifre, prevarrà quella più conveniente all'Amministrazione.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale inserito in piattaforma e quello inserito nel modello offerta economica prevarrà quello più favorevole all'amministrazione.

I costituenti raggruppamenti dovranno inoltre presentare offerta congiunta, sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che fanno parte del raggruppamento.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Aggiudicazione con applicazione del prezzo più basso ex art. 1 comma 3 del D.L.76/2020 convertito con Legge 120 del 11.09.2020 in termini di ribasso medio ponderato.

18.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si precisa che, viste le recenti disposizioni governative/regionali contenenti misure in materia di contenimento dell'emergenza COVID-19, nella parte in cui per le attività degli uffici, viene stabilito di promuovere, il contatto dei clienti (ditte), tramite modalità di collegamento a distanza e per le riunioni con utenti esterni o interni, favorire in via prioritaria sempre le modalità a distanza e dove non possibile garantire la distanza di 1 metro, nonché tenuto conto che la presente procedura risulta interamente gestita attraverso la piattaforma telematica ai sensi dell'art. 58 del D.lgs 50/2016, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata dai concorrenti è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità di tutte le operazioni eseguite sulla piattaforma SinTel e preso atto dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa sulla non necessità, nell'ambito delle procedure telematiche di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, le operazioni del seggio di gara nonché quelle della commissione giudicatrice avverranno senza pubblico.

I concorrenti saranno prontamente resi edotti ed aggiornati sullo svolgimento ed andamento delle operazioni di gara. La verbalizzazione delle sedute di apertura e dell'attività di valutazione svolta dai commissari sarà messa prontamente a disposizione dei concorrenti nella sezione "documentazione della procedura" presente sulla piattaforma SinTel, nonché sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente /bandi e contratti/aperti/servizi.

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 01.03.2021 alle ore 09:30.**

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo avviso sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente bandi e contratti almeno due giorni prima della data fissata, nonché tramite comunicazione attraverso la piattaforma Sintel.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo avviso sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente/bandi e contratti almeno due giorni prima della data fissata, nonché tramite comunicazione attraverso la piattaforma Sintel.

Il Rup assistito da due testimoni procederà, nella prima seduta pubblica, come segue:

- a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate sulla piattaforma Sintel;
 - b) verificare la validità della firma digitali,
 - c) apertura delle offerte ed apertura della Documentazione Amministrativa, -busta "A" telematica;
 - d) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - e) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
 - f) terminare la fase di apertura delle buste amministrative presenti in piattaforma Sintel .
 - g) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - h) disporre l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
- Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il *Rup* procederà all'apertura della busta elettronica "B" contenente l'offerta economica e alla lettura dei ribassi offerti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito con legge n. 55/2019 **se il numero delle offerte ammesse è pari a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali, che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 2.bis del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dalla Legge n. 55/2019, **in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 15**, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Ai sensi dell'art. 1 comma 3, della L.120/2020 di conversione del DL 76/2020 l'esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5; in tal caso risulterà miglior offerente il concorrente che avrà offerto il ribasso più conveniente per l'amministrazione e si procederà, in applicazione di quanto disposto dall'art. 97, commi 1, 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016, a trasmettere al RUP le risultanze/graduatoria di gara al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto dei suoi uffici.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3 bis, il calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo, non sarà effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, fermo restando la facoltà di cui al comma 6 (ultimo periodo) dell'art. 97.

Si precisa che il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma SINTEL.

In caso di uguali migliori offerte e/o di uguali secondi migliori offerenti si procederà alla loro rispettiva individuazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.

L'aggiudicazione verrà disposta dal Dirigente con apposito successivo atto, in esito alle risultanze delle suddette verifiche e/o valutazioni del RUP.

Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente, ai sensi di legge, e comunicato ai concorrenti, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016.

L'offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, di cui al comma 9 del medesimo articolo.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in € 1000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, stimate in € 1.450,00.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Il Dirigente
Dott. Nicola Rebecchi

